

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO/MARZO

2017

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE SCIENTIFICA

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

DIREZIONE ESECUTIVA

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA
SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA
STANCA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)

SOMMARIO: 1. Il privilegio industriale per il credito agevolato; 2. La vigenza della norma.; 3. L'oggetto del privilegio.; 4. Le formalità pubblicitarie per l'opponibilità ai terzi; 5. Concorso con altre prelazioni.

1. Il privilegio industriale per il credito agevolato.

Tra gli strumenti di garanzia del credito bancario agevolato, principalmente erogato all'industria, si annovera il c.d. *privilegio industriale*, piuttosto risalente nel tempo, ma ancora attuale per alcune tipologie di finanziamenti. L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° ottobre 1947, n. 1075, in sostituzione dell'art. 7 del d. lgs. lgt. 1 novembre 1944, n. 367, dispone:

“Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai

Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui sono situati i beni.

I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunci legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.

Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento”.

La norma crea un privilegio speciale, non soggetto a specifica convenzione tra le parti per la sua nascita, ma assoggettato a varie formalità pubblicitarie per l'opponibilità ai terzi, come è consentito in via generale dall'art. 2745 c.c. Il testo della legge è inequivocabile sul punto, in quanto non viene mai menzionata una convenzione costitutiva della garanzia: *il credito ... ha privilegio*. La differenza con la formulazione dell'art. 46 TUB è indicativa: quest'ultima norma dispone che la concessione di finanziamenti *può essere garantita da*

privilegio; e che il privilegio *a pena di nullità deve risultare da atto scritto*. Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tal senso, stabilendo la natura non convenzionale del privilegio creato dal citato art. 3¹.

Anche qualora il provvedimento amministrativo, che ammette al credito agevolato, dovesse consentire di limitare il privilegio a determinati beni o gruppi di beni (comma 8), non sarebbe necessaria una apposita convenzione per la nascita della garanzia. Infatti il privilegio sorgerebbe, in tali ipotesi, automaticamente per effetto della legge, ancorché con *relatio* al provvedimento amministrativo per la sua concreta estensione.

Questo privilegio nasce nell'immediato dopoguerra per garantire il credito agevolato erogato dall'Istituto Mobiliare Italiano alle imprese che hanno necessità di finanziamenti per la ricostruzione del tessuto produttivo². In seguito il privilegio in esame diviene il modello adottato dal legislatore per nuovi diversi interventi nel credito agevolato, con le finalità più disparate: dai generici finanziamenti per l'acquisto di macchinari industriali, precursori dei finanziamenti

¹ Cfr. Cass., 21 ottobre 1965, n. 2179, in *Foro it.*, 1966, I, 282 ss.; Cass., 25 maggio 1966, n. 1337, in *Foro it.*, 1966, I, 2029 ss.; parimenti v. App. Napoli, 31 luglio 1964, in *Foro it.*, 1964, I, 1855 s. Contrari invece in dottrina: M. TONDO, *Sul privilegio speciale di credito industriale*, in *Banca borsa tit. cr.*, 1963, II, 584; RUISI, PALERMO, PALERMO, *I privilegi*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fond. Bigiavi, Torino, 1980, 148 s.; FISCHIONE, *Sulla pubblicità dei privilegi dei crediti industriali*, in *Giur. mer.*, 1989, IV, 216 ss.: però in genere questi autori sovrappongono la pretesa costitutività della pubblicità con l'opponibilità ai terzi.

² Per precise e condivisibili riflessioni sulla storia del privilegio industriale nel panorama delle garanzie reali sui beni aziendali v. TUCCI, *Il particolarismo legislativo del privilegio industriale*, in *Foro it.*, 1980, I, 2528 ss.; il privilegio in esame è trattato, con varia profondità, in ANDRIOLI, *Il privilegio sugli incentivi dello Stato agli industriali e ai commercianti*, in *Scritti memoria A. Giuffrè*, Milano, 1967, II, 1 ss.; M. TONDO, *Sul privilegio speciale di credito industriale*, cit., 582 ss.; RUISI, PALERMO, PALERMO, *op. cit.*, 148 ss. e 201 s.; GALASSO, *Credito mobiliare industriale*, in *Noviss. Dig. it., App.*, II, Torino, 1981, 950 s.; FISCHIONE, *op. cit.*, 216 ss.; CICCARELLO, *Privilegio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 735 s.; MIGLIETTA e PRANDI, *I privilegi*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fond. Bigiavi, Torino, 1995, 303 ss.; TUCCI, *I privilegi*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 19, 2° ed., Torino, 1997, 683 ss.; TUCCI, *Privilegi. Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2000, 11.

Sabatini³, a quelli destinati all'industria siderurgica⁴; dai finanziamenti in caso di calamità naturali⁵, a quelli per la crescita produttiva del Mezzogiorno, previsti anche da varie leggi regioni a statuto speciale⁶; dai finanziamenti al commercio⁷, a quelli per la cooperazione⁸; sino ai più recenti finanziamenti per l'imprenditoria giovanile⁹, e per la autoimprenditorialità¹⁰, che costituiscono le ipotesi di maggior rilievo oggi in vigore.

³ L. 18 aprile 1950, n. 258, abrogata dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212; l. 27 ottobre 1950, n. 910, abrogata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112; l. 18 dicembre 1961, n. 1470, abrogata dall'art. 17, d.l. 14 gennaio 1965, n. 1, abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212; l. 28 marzo 1968, n. 342, abrogata dall'art. 24, d.l. 25 giugno 2008, n. 112; l. 14 luglio 1969, n. 471, per acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata, ancora in vigore.

⁴ L. 28 luglio 1950, n. 722, abrogata dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

⁵ L. 21 agosto 1949, n. 638, per le anticipazioni a favore di imprese industriali (e commerciali ed artigiane ex d.l. 15 dicembre 1951, n. 1334) danneggiate o distrutte per pubbliche calamità, con interessi pagati dallo Stato, ancora in vigore; l. 4 novembre 1963, n. 1457, per la catastrofe del Vajont, ancora in vigore; d.l. 18 dicembre 1968, n. 1233, per le alluvioni del 1968.

⁶ L. 29 dicembre 1948, n. 1482, relativa all'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, per le operazioni di credito industriale in origine concesso dalle sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ancora in vigore; l. 11 aprile 1953, n. 298, abrogata dall'art. 161, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. E' particolarmente vivace la legislazione siciliana, tuttora applicabile, che adotta il privilegio del citato art. 3 per operazioni di credito agevolato su fondi regionali: ad esempio v. l. reg. Sicilia 4 agosto 1978, n. 26, art. 12, per credito al commercio e all'industria; l. reg. Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, art. 47, e 18 febbraio 1986, n. 7, art. 20, per credito a favore degli operatori del settore di cava dei materiali lapidei di pregio; l. reg. Sicilia 13 dicembre 1983, n. 119, art. 15, per mutui concessi ad imprese di commercio e industria.

⁷ L. 16 settembre 1960, n. 1016, abrogata dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212; l. 10 ottobre 1975, n. 517, abrogata dall'art. 2 d.p.r. 15 dicembre 2000, n. 438.

⁸ L. 27 febbraio 1985, n. 49, abrogata dall'art. 17 della l. 7 agosto 1997, n. 266.

⁹ D.l. 30 dicembre 1985, n. 786, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, ancora in vigore, ed estesa ai comuni montani dall'art. 67 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, abrogato dal d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, art. 27.

¹⁰ D.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, art. 4, in vigore.

2. La vigenza della norma.

Prima di tutto occorre verificare l'attuale vigenza dell'art. 3 citato, istitutivo del privilegio industriale in esame.

Nessuna abrogazione espressa ha colpito il d. lgs. n. 1075/1947. Esso non risulta tra le norme abrogate espressamente dall'art. 161 TUB. Anzi, esso si trova compreso tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali il d. lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore.

Neppure si è verificata un'abrogazione implicita della norma.

L'introduzione del privilegio speciale convenzionale sui beni mobili aziendali ad opera dell'art. 46 TUB ha portato all'abrogazione implicita (*ex art. 161, comma 4, TUB*) di tutti i privilegi previsti dalle leggi anteriori. Questa abrogazione implicita però non opera per il privilegio industriale in esame, in quanto esso ha un ambito applicativo speciale, essendo destinato a garantire il credito agevolato, disciplinato da specifiche norme di legge. Come ha ritenuto anche la Banca d'Italia, l'abrogazione implicita, a seguito del nuovo art. 46 TUB, ha colpito "tutti i privilegi contemplati dalla legislazione previgente e utilizzati a garanzia dei finanziamenti non agevolati"¹¹. E quindi il privilegio in esame, destinato appunto al credito agevolato, non è stato travolto e sostituito dal nuovo privilegio convenzionale, relativo all'ordinario credito alle imprese.

Inoltre l'abrogazione implicita è impedita dal diverso oggetto del privilegio *ex art. 3* citato rispetto al privilegio *ex art. 46 TUB* (come si vedrà tra breve). In particolare, il privilegio in esame colpisce anche i beni immobili del soggetto finanziato, e quindi non può venire abrogato da un privilegio di natura esclusivamente mobiliare (quello dell'art. 46 TUB), non verificandosi l'incompatibilità con la norma successiva. Nello specifico settore del credito minerario, si può aggiungere, trova attuazione l'art. 22 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 (legge mineraria), che qualifica come beni immobili sia la concessione mineraria sia le pertinenze minerarie (quand'anche esse siano, per loro natura fisica, beni mobili), tanto di coltivazione quanto di

¹¹ Così Banca d'Italia, Circ. 18 febbraio 1994, n. 43296, portante i chiarimenti sul Testo Unico.

arricchimento. Pertanto all'impresa mineraria il privilegio dell'art. 46 TUB non è mai applicabile e quindi non si è prodotta alcuna abrogazione implicita della precedente figura di privilegio¹².

3. *L'oggetto del privilegio.*

A sensi del citato art. 3 il finanziatore “ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (...) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio”.

Tutti gli immobili dell'impresa, dovunque situati, sono gravati dal privilegio, non soltanto quelli per i quali sia eventualmente destinato il finanziamento: così l'ufficio in città è gravato dal privilegio, come il capannone nel quale si svolge l'attività industriale finanziata. Nel caso di un'impresa mineraria (oggi la maggiore rilevanza dell'attività mineraria concerne l'estrazione di idrocarburi, lo stoccaggio di gas naturale, la coltivazione acque minerali o termali, la geotermia, piuttosto che la tradizionale estrazione di minerali metalliferi) opera la disposizione dell'art. 23 l.min., che qualifica come bene immobile sia la concessione mineraria sia i beni mobili pertinenziali “comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio”.

Le concessioni amministrative per l'esercizio dell'attività di impresa (concessioni di derivazioni d'acqua; concessioni di uso di aree demaniali, ad esempio portuali, per le industrie marittime; concessioni minerarie; concessioni per l'esercizio di specifiche attività, ad esempio fabbricazione di armi) sono parimenti colpite dal privilegio, che quindi conferisce alla banca finanziatrice la prelazione per le somme eventualmente spettanti all'impresa concessionaria eseguita¹³. Ciò vale per l'ordinaria esecuzione forzata sull'intera

¹² La questione è risolta nello stesso senso da CASTIELLO d'ANTONIO, *La riforma del credito minerario e il problema delle garanzie*, in *Bancaria*, n. 12/2002, 34 ss., ma soltanto per opere ed impianti destinati all'arricchimento del minerale, alle quali soltanto l'A. riferisce la natura immobiliare prevista dall'art. 22 l.min., e non per le pertinenze destinate alla coltivazione della miniera.

¹³ Cfr. Cass., 6 marzo 1991, n. 2345, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1361, con nota di TROIANO, *Gli articoli 810 e 813 del codice civile: i beni e i diritti*, che assoggetta al privilegio un diritto di utenza di energia elettrica, derivante dalla conversione di

azienda, alla quale la concessione afferisce. Parimenti vale in caso di subentro di un nuovo concessionario, che debba versare una indennità per ottenere il trasferimento della concessione amministrativa.

I beni mobili colpiti dal privilegio sono essenzialmente i macchinari, gli impianti e gli utensili utilizzati per l'attività produttiva. Essi non comprendono "materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci", che invece sono ora compresi nel campo di applicazione del privilegio *ex art. 46 TUB*. E' quindi comunque utile per la banca finanziatrice tutelare il proprio credito con entrambi i privilegi.

Occorre poi stabilire se siano colpiti dal privilegio in esame soltanto i beni esistenti al momento del finanziamento agevolato, ovvero anche quelli acquistati dal debitore successivamente.

Si afferma in genere che il privilegio colpisce beni mobili determinati, e che essi – in assenza di contratto costitutivo della garanzia - devono essere specificamente indicati e individuati nelle annotazioni pubblicitarie imposte dalla legge¹⁴. Ciò parrebbe limitare il privilegio ai beni esistenti al momento della sua nascita, in armonia con la tradizionale interpretazione statica delle garanzie reali. Si tratta però di una soluzione non più condivisibile vista l'evoluzione attuale del sistema delle garanzie mobiliari su beni aziendali.

Ritengo infatti preferibile l'opposta soluzione, che consente al privilegio di colpire anche beni acquistati successivamente dal debitore, salva la necessità delle formalità pubblicitarie per l'opponibilità prevista dall'art. 3 citato¹⁵. Due ordini di considerazioni generali e due dati testuali militano a favore di questa scelta interpretativa.

Da un lato è chiaro che la garanzia grava sui beni dell'azienda "comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio" (così l'art. 3 citato). Conseguenza alla natura di universalità dell'azienda è la possibilità che i singoli elementi vengano a mutare nel tempo. Il riferimento normativo all'*esercizio* dell'attività di impresa introduce un elemento dinamico nella fattispecie delineata dalla legge speciale. La

una originaria concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, esistente al momento del finanziamento garantito.

¹⁴ Così Cass., 13 settembre 1983, n. 5546; non affronta la questione Cass., 16 giugno 1992, n. 7396 (v. *infra*).

¹⁵ Questa soluzione compare già in M. TONDO, *op. cit.*, 584.

sostituzione dei beni aziendali, ad esempio, è normalmente ammessa in caso di pegno di azienda¹⁶.

D'altro lato le garanzie mobiliari hanno subito un'evoluzione relevantissima dal 1947 ad oggi. La norma in esame può essere applicata alla luce delle innovazioni relative alle garanzie mobiliari sugli attivi aziendali, che riconoscono pienamente ormai il loro carattere rotativo (così il privilegio *ex art. 46 TUB*; il pegno non possessorio del d.l. 59/2016).

Sul piano testuale, poi, il comma 8 della norma consente di limitare il privilegio “a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda”: in questa norma la locuzione “gruppi di beni” non indica una pluralità di beni determinati (già compresa nel termine “determinati beni”), ma può denotare una categoria di beni (es. “i capannoni”, escludendo gli uffici; oppure “le presse”, escludendo altri macchinari), ovvero – come recita il d.l. 59/2016 per il pegno non possessorio – un genere merceologico di beni mobili. Una simile individuazione nel genere è idonea ad assicurare la variabilità nel tempo dei singoli beni colpiti.

Inoltre il comma 9 dispone che tra più privilegi relativi alla medesima azienda – non ai medesimi beni – prevale il primo in ordine temporale per formalità pubblicitaria: il che fa dedurre che non è tanto il singolo bene ad essere oggetto di pubblicità, ma l'insieme dei beni, immobili e mobili, destinati al funzionamento dell'azienda, e che quindi ben può applicarsi il principio dell'assoggettamento alla garanzia dei beni che vengono successivamente inseriti dell'attivo aziendale.

Pare quindi coerente, sia con il testo della norma sia con i principi che si sono venuti affermando in tema di garanzie mobiliari, ritenere che sia colpito dal privilegio l'intero complesso aziendale, ed in particolare i beni – immobili, macchinari, impianti, utensili – che nel tempo vengono a sostituire quelli presenti al momento del finanziamento. Per le concessioni amministrative, ancora, è del tutto fisiologico che una concessione scaduta venga sostituita, come oggetto della garanzia, dalla nuova concessione eventualmente rilasciata al debitore. Sostanzialmente in favore della rotatività dell'oggetto del privilegio in esame si è anche mossa la Cassazione,

¹⁶ Cfr. per tutti GABRIELLI, *Il pegno*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Sacco, Torino, 2005, 163 ss.

ritenendo gravato dalla garanzia un diritto di utenza elettrica privilegiata derivante dalla conversione della concessione di derivazione d'acqua a favore dell'azienda, per la produzione di energia elettrica, esistente al momento del finanziamento assistito dal privilegio industriale¹⁷. Ne segue un corollario in tema di pubblicità del privilegio, per gli immobili e per i marchi e brevetti, che deve essere curata ogni volta che un nuovo bene viene a fare parte dell'azienda, come indicato nel par. seguente.

Il privilegio industriale del d. lgs. n. 1075/1947 non colpisce invece i crediti dell'impresa, derivanti dall'esercizio dell'attività produttiva, diversamente da quanto disposto dall'art. 46 TUB ("crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni" prodotti dall'impresa). Nuovamente emerge l'utilità per la banca creditrice di abbinare le due garanzie.

In definitiva, il privilegio ha natura ibrida, sia immobiliare sia mobiliare. Esso quindi, da un lato, ha un oggetto molto più ampio del privilegio tipicamente mobiliare *ex art. 46 TUB*, che non colpisce gli immobili, né i beni mobili registrati, né i marchi e i brevetti dell'impresa. D'altro lato il privilegio del d. lgs. n. 1075/1947 colpisce un insieme di beni mobili più ristretto (macchinari, impianti, utensili), con esclusione dei prodotti in lavorazione, che costituiscono il nucleo delle successive discipline delle garanzie mobiliari rotative.

4. Le formalità pubblicitarie per l'opponibilità ai terzi.

A sensi del citato art. 3, il privilegio è soggetto a pubblicità mediante "annotazione" nei registri immobiliari (o tavolari) e nel registro tenuto a sensi dell'art. 1524 c.c. presso il tribunale¹⁸, nonché per i brevetti presso l'attuale Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. Il citato art. 3 prevede anche la pubblicazione di un avviso, relativo al privilegio, nel Foglio degli annunci legali: il FAL è stato abolito dall'art. 31 della legge di semplificazione 24 novembre 2000, n. 340, che vi ha sostituito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilendo però che quando la pubblicazione sul FAL

¹⁷ Cass., 6 marzo 1991, n. 2345, cit.

¹⁸ Per l'esame dell'art. 1524 c.c. v. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili*, in *Cod. civ. comm. Schlesinger*, Milano, 1994, 311 ss.

rappresenta soltanto uno degli strumenti di pubblicità, come nel caso del privilegio in esame, non è richiesta più alcuna pubblicazione.

La pubblicità nei registri immobiliari si eseguiva, in passato, mediante apposita formalità presa nel registro particolare degli annotamenti di privilegio. Dal 1986 essa si esegue mediante presentazione in conservatoria di una nota di iscrizione, a seguito della soppressione del precedente registro particolare, confluito nell'ordinario registro delle iscrizioni¹⁹.

Le prime due forme di pubblicità si eseguono negli uffici competenti (conservatoria immobiliare e tribunale) in relazione sia alla località in cui si trovano i beni sia alla sede del soggetto finanziato al momento di stipulazione del mutuo (quindi la norma impone l'esecuzione di ben *quattro* formalità).

Per comprendere l'attuazione della pubblicità prevista dalla legge occorre tenere presenti due punti fermi:

A) La nascita del privilegio industriale non è subordinata alla convenzione tra le parti; la sua opponibilità ai terzi è subordinata alle formalità pubblicitarie. Esso quindi assiste il credito agevolato, dal momento in cui il soggetto finanziatore assume la veste di creditore per la restituzione del mutuo erogato. Ciò esclude la necessità della forma autentica, che non è richiesta per il finanziamento, e che non serve in quanto manca una specifica convenzione sulla garanzia, destinata alle prescritte formalità pubblicitarie.

B) L'art. 3 richiede le formalità pubblicitarie per rendere opponibile il privilegio a terzi, aventi causa o creditori con prelazione soggetta a pubblicità (es. ipoteche) o creditori pignoranti. Quindi viene messo in gioco l'usuale criterio di soluzione dei conflitti, fondato sull'ordine temporale delle formalità (per gli immobili v. art. 2644 c.c.).

Sulla scorta di queste precisazioni si possono risolvere varie questioni operative.

Intanto la trascrizione nella conservatoria dei registri immobiliari e nei registri di tribunale va effettuata mediante un'unica, identica, nota, nella quale sono indicati tutte le tipologie di beni colpiti, sia immobili

¹⁹ Decreto Interministeriale 5 luglio 1986, in G.U. 24 luglio 1986, n. 170, in attuazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

sia mobili, in quanto si tratta di una pubblicità unitaria²⁰. Ne segue che ogni formalità deve essere eseguita anche in assenza della tipologia di beni, per la quale la formalità stessa viene usualmente presa: cioè si trascrive nelle conservatorie anche in assenza di immobili, e (ipotesi quasi impossibile, trattandosi di azienda industriale) nei registri del tribunale anche in assenza di beni mobili²¹.

Invece è richiesta, in base al 6 comma della norma, che li considera separatamente, una distinta nota di trascrizione per marchi e brevetti²². Ne segue la necessità di questa ulteriore formalità soltanto se il privilegio colpisce anche questa tipologia di beni immateriali; e la necessità di questa sola formalità, se il privilegio colpisce soltanto queste privative industriali (ipotesi parimenti quasi impossibile).

La pubblicità per gli immobili, come già detto, si esegue dal 1986 mediante presentazione in conservatoria di una nota di iscrizione. Trova quindi applicazione l'art. 2839 c.c., in quanto compatibile: la nota deve riportare i dati di creditore e debitore; il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede la conservatoria; l'indicazione del credito garantito, con interessi e annualità che il credito produce; il tempo dell'esigibilità; la natura dei beni colpiti con le usuali indicazioni previste dall'art. 2826 c.c. Non deve invece risultare dalla nota una somma di iscrizione, in quanto il privilegio in esame non prevede un limite massimo di importo garantito (come invece è disposto per l'ipoteca, e per il privilegio *ex art. 46 TUB*). Risulta applicabile all'iscrizione del privilegio industriale la durata ventennale della sua efficacia, con possibilità di rinnovazione, prima della scadenza, e di reiscrizione, dopo la scadenza del ventennio, secondo le usuali regole ipotecarie.

Nel sistema tavolare l'art. 9 della legge generale sui libri fondiari, allegata r.d. 28 marzo 1929, n. 499, prevede le formalità di

²⁰ Così Cass., 16 giugno 1992, n. 7396, in *Giust. civ.*, 1993, I, 1619, con nota favorevole di BONOFILIO, *In tema di privilegio speciale*, che decide anche per l'applicazione per analogia dell'art. 2674 c.c. al cancelliere di tribunale, il quale non può rifiutare di eseguire la trascrizione se i macchinari colpiti non sono indentificati, e sul piano processuale consente il ricorso in cassazione *ex art. 111 Cost.* contro il decreto del Presidente del tribunale, che abbia giudicato sul rifiuto del cancelliere di eseguire la trascrizione.

²¹ Diversamente, parrebbe, RUISI, PALERMO, PALERMO, *op. cit.*, 149.

²² Sempre Cass., 16 giugno 1992, n. 7396, *cit.*

intavolazione e di prenotazione per “i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l’iscrizione nei registri immobiliari”. Si applicano quindi le regole, in quanto compatibili, dettate per l’intavolazione delle ipoteche. In particolare valgono la regola del predecessore tavolare (art. 21), che impedisce l’intavolazione se il debitore non risulta dai libri fondiari titolare del diritto gravato dalla garanzia; e la regola sulle ipoteche simultanee (art. 15), che consente di collegare tra loro garanzie reali derivanti da un unico atto.

L’indicazione specifica degli immobili colpiti è necessaria, in quanto senza di essa non potrebbe operare il meccanismo di risoluzione dei conflitti, affidato dalla norma all’anteriorità della formalità. Infatti la priorità temporale opera rispetto a due formalità relative al medesimo immobile.

La natura non convenzionale del privilegio industriale esclude la necessità di depositare un qualche titolo in conservatoria, e di farne menzione nella nota²³. Non esiste infatti alcun “titolo costitutivo” (così l’art. 2839 c.c.) della garanzia, che subito assiste *ex lege* il credito agevolato previsto dalla legge. Il deposito del titolo – cioè della convenzione che fa sorgere la garanzia – è obbligo ovvio per l’ipoteca volontaria, e vale soltanto per i privilegi convenzionali. La garanzia dell’art. 3 sfugge invece a tale struttura pattizia. La nota viene ad essere simile all’iscrizione in separazione, presa dai creditori ereditari sui beni del defunto a sensi dell’art. 518 c.c., che dispensa il creditore dall’esibire il titolo. Per il privilegio industriale si presenta la medesima situazione: il creditore afferma l’esistenza della propria causa di prelazione, salvo risarcire il danno in caso di formalità illegittima²⁴.

²³ Diversa, ma errata, sembra essere la prassi delle conservatorie.

²⁴ L’obbligo di depositare il titolo riemerge soltanto quando una legge speciale istituisce un privilegio effettivamente convenzionale, richiamando l’art. 3 citato soltanto per le formalità pubblicitarie, alle quali sottoporre il contratto costitutivo del privilegio: così ad esempio per l’art. 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per finanziamenti agevolati nel meridione concessi da taluni enti, per il quale le parti possono “convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari, a norma del d.l. 1 ottobre 1947 n. 1075 e successive modifiche”; si tratta allora di un nuovo e diverso privilegio convenzionale, con *relatio* all’art. 3 citato per la pubblicità. Per la tendenza del legislatore speciale a trasformare il privilegio industriale creato dal citato art. 3 in un privilegio convenzionale v. M. TONDO, *op. cit.*, 584; GALASSO, *op. cit.*, 950.

Identica soluzione vale per la trascrizione presso l'Ufficio italiano marchi e brevetti, che produce il consueto effetto di opponibilità ai terzi, e viene regolata dagli artt. 137 ss. del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà intellettuale) sul modello della pubblicità immobiliare. Non si deposita alcun titolo costitutivo della garanzia (richiesto in generale dall'art. 138 CPI), ma è necessario indicare quali privative industriali sono colpite dalla garanzia.

Inoltre, qualora si aderisca all'interpretazione qui proposta, che consente la sostituzione dei beni aziendali oggetto della garanzia, occorre procedere a formalità successive in relazione ai nuovi immobili e alle nuove privative industriali, che entrano in seguito a far parte del complesso aziendale. Le formalità successive, come già detto, non servono per far sorgere il privilegio, ma soltanto per renderlo opponibile ai terzi indicati dall'art. 3.

Diversamente occorre ragionare per la trascrizione presso i registri del tribunale, in relazione ai beni mobili colpiti dal privilegio. Occorre rammentare che la garanzia colpisce tutti i macchinari, gli impianti, gli utensili, destinati all'impresa; che non è prevista dalla legge alcuna specifica individuazione dei tali beni (diversamente invece l'art. 2762 c.c. per il privilegio del venditore o finanziatore di macchine richiede "l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio", e la l. 28 novembre 1965, n. 1329, c.d. legge Sabatini, che impone di apporre sulla macchina un contrassegno); che infine l'assoggettamento al privilegio riguarda tali mobili soltanto se esiste la effettiva destinazione aziendale (quindi non è gravato un macchinario acquistato, ma non utilizzato dal debitore). Da una simile struttura della garanzia deve seguire che la trascrizione non può individuare i singoli beni mobili, ma deve per forza essere generica.

La sostituibilità dei beni aziendali colpiti dal privilegio comporta che ciascun bene, dal momento in cui non è più destinato al funzionamento dell'azienda ed all'esercizio dell'impresa, è sottratto automaticamente dalla garanzia, come ammesso per il pegno di azienda²⁵. La sottrazione dal vincolo opera automaticamente, e non è subordinata a formalità pubblicitarie. Quindi per i beni immobili e per i marchi e brevetti si può procedere alla cancellazione dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la cancellazione dell'ipoteca

²⁵ Cfr. ancora GABRIELLI, *op. cit.*, 163 ss.

immobiliare e della garanzia su private titolate²⁶. Per i beni mobili nulla è richiesto, non dovendosi fare alcuna specifica individuazione di essi nella trascrizione presso il tribunale. Qualora la cessazione del rapporto funzionale tra i beni gravati e l'attività d'impresa provochi un detrimento della garanzia, il creditore può invocare gli abituali rimedi previsti dagli artt. 1186 e 2743 c.c.

Questa interpretazione restringe quindi l'operatività del comma 2 dell'art. 3 citato, in quanto l'opponibilità della garanzia opera verso i terzi, sul presupposto che il bene abbia mantenuto la destinazione funzionale che giustifica l'esistenza del privilegio.

5. Concorso con altre prelazioni.

Il concorso con diritti di terzi deve essere esaminato distinguendo: a) il concorso con i creditori chirografari; b) il concorso con altri creditori privilegiati, il privilegio dei quali non sia però soggetto a formalità pubblicitarie; c) il concorso con terzi aventi causa e creditori con cause di prelazione soggette a formalità pubblicitarie; d) il concorso con creditori che eseguono il pignoramento.

a) Rispetto ai creditori chirografari del debitore bisogna “distinguere tra esistenza ed efficacia del privilegio” industriale²⁷. Si tratta infatti di un privilegio legale non subordinato alla convenzione: il creditore è assistito da questo privilegio sin dal sorgere del credito, in presenza degli scopi richiesti dalle singole leggi di agevolazione, indipendentemente dal compimento delle formalità pubblicitarie previste dalla legge. L'alterazione della *par condicio creditorum* è subito determinata dalla causa del credito: il privilegio industriale è quindi opponibile ai creditori chirografari *ex se*. Ne segue che il piano di riparto, in sede di esecuzione forzata sui beni aziendali, deve tenere conto del privilegio stesso anche se mancano le formalità previste dalla legge.

b) Per il concorso con altri privilegi l'art. 3 in esame pospone il privilegio industriale soltanto al privilegio per le spese di giustizia (artt. 2755 e 2770 c.c.). Dopo la riforma operata dalla l. 29 luglio

²⁶ La cancellazione richiede pertanto il consenso del creditore, mediante atto autentico, oppure l'ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato.

²⁷ Così Cass., 21 ottobre 1965, n. 2179, cit.

1975, n. 426, in forza della regola introdotta nell'art. 2777, 3 co., c.c., esso è anche posposto al privilegio generale per i crediti di lavoro, elencati dall'art. 2751 bis c.c.²⁸. In tal senso la novella del 1975 ha implicitamente modificato anche l'art. 3 in esame. Il privilegio industriale è pure posposto ai privilegi navali, che eventualmente concorrano con esso²⁹.

c) Diversa soluzione regola invece il concorso con i diritti di terzi aventi causa e creditori con cause di prelazione: acquirenti dei beni; creditori che iscrivono ipoteca giudiziale o volontaria. Qui il conflitto è risolto dal citato art. 3 utilizzando i criteri temporali legati alle formalità pubblicitarie. Rispetto ad aventi causa e creditori con prelazione resa pubblica, il privilegio industriale “può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità

²⁸ Così da ultimo decide Cass., 7 giugno 2007, n. 13369, in *Fall.*, 2008, 800, con nota adesiva di TERENGI, *Impugnazione del piano di riparto e privilegio industriale*; in precedenza l'opposta soluzione è accolta da Cass., 6 dicembre 1984, n. 6428, in *Fall.*, 1985, II, 446. Cfr. poi anche le motivazioni di Trib. Vicenza, 9 febbraio 2012, in *Il caso.it* del 24-12-2012.

²⁹ Il problema è sollevato da RUISI, PALERMO, PALERMO, *op. cit.*, 151; peraltro il concorso non è ipotizzabile con privilegi sulla nave, neppure se in costruzione, che è prodotto dell'industria nautica e non rientra quindi nell'oggetto previsto dal citato art. 3. In ogni caso può essere interessante ricordare che privilegi navali e aeronautici sono anch'essi preferiti per legge ad ogni altro privilegio (artt. 548 e 1022 c.n.); che le norme dettate dal codice della navigazione hanno carattere autonomo e prevalente, come risulta dal testo dell'art. 2750 c.c.: il codice della navigazione “non è una legge speciale, ma un sistema normativo a sé stante e che regola autonomamente la priorità dei privilegi marittimi” (Cass., 15 novembre 1984, n. 5782, in *Dir. mar.*, 1985, 530); che tale articolo infatti contempla separatamente i privilegi navali e aeronautici, rispetto ai privilegi previsti da leggi speciali, e mentre assoggetta questi ultimi alle norme comuni, rimanda la regolamentazione dei primi al codice della navigazione (così Cass., 20 ottobre 1965, n. 2156, in *Foro it.*, 1966, I, 286 ss.); che quando una legge speciale dispone la priorità dei privilegi, da essa creati, rispetto ad ogni altro privilegio, tale priorità può incidere soltanto sull'ordine dettato dall'art. 2778 c.c., ma non ha l'effetto di modificare anche il codice della navigazione, restando salva la priorità assoluta di grado stabilita dall'art. 548 c.n. (per differenti ipotesi di concorso v. in tal senso Cass., 25 marzo 1966, n. 801, in *Dir. mar.*, 1966, 476; Cass., 7 ottobre 1968, n. 2400, in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 549 ss.; Cass., 11 novembre 1982 n. 5954, in *Giur. it.*, 1983, I, 1671 ss.; Cass., 11 novembre 1982, n. 5994, in *Foro it.*, 1983, I, 990, per il privilegio dei crediti di lavoro, pur dopo la riforma della l. 426/1975, posposto ai privilegi del c.n.); quindi i privilegi navali ed aeronautici prevalgono sul privilegio speciale industriale in esame.

di annotazione”. Nei confronti dei terzi creditori esso “non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni ... i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto”. Occorre qui tenere conto del momento in cui sorge la prelazione per l’altro creditore. Il privilegio industriale quindi prevale rispetto ad altri privilegi iscrizionali con pubblicità successiva; prevale rispetto al pegno non possessorio del d.l. 56/2016, se questo risulta iscritto nel registro informatico tenuto presso l’Agenzia delle Entrate in data successiva; prevale sulle ipoteche iscritte successivamente.

d) Infine, rispetto ad altro creditore che inizi l’esecuzione forzata, oltre alla norma esaminata, opera la regola generale posta dall’art. 2916, n. 2, c.c., in astratto in grado di rovesciare l’ordine delle cause di prelazione fissato dalla legge. Il privilegio industriale non è opponibile ai creditori abbiano effettuato il pignoramento, se quest’ultimo è anteriore alla formalità pubblicitaria del privilegio industriale.

Alcuni profili specifici per il concorso con altre garanzia si pongono in caso di impresa mineraria (incluse le tipologie più recenti e frequenti di imprese industriali per la coltivazione delle acque minerali e termali). Intanto in questo settore non è ipotizzabile alcun privilegio mobiliare sulle pertinenze minerarie, in quanto si tratta di beni immobili per natura oppure di mobili divenuti beni immobili per destinazione *ex art. 22 l.min.* Sono invece ipotizzabili privilegi speciali immobiliari, che sono fatti salvi se “preesistenti” alle annotazioni predette: cioè la nascita del credito deve precedere le annotazioni prescritte dal citato art. 3; ovvero, nel caso di privilegi iscrizionali (ad esempio quello nascente da un preliminare di vendita di immobili trascritto, *ex art. 2775-bis c.c.*), la formalità pubblicitaria del privilegio industriale deve essere anteriore alle annotazioni disposte dall’art. 3. E’ ipotizzabile il concorso tra il privilegio industriale (che si è visto colpisce anche le “concessioni, comprese quelle minerarie” e le loro pertinenze) ed una ipoteca mineraria, che colpisce la concessione, qualificata per legge come bene immobile: la prevalenza è determinata in base alla anteriorità delle rispettive formalità.

Una questione interpretativa si pone per giudicare la anteriorità tra il privilegio industriale ed i diritti di terzi con esso confliggenti, siano

essi aventi causa oppure creditori con altra prelazione. L'art. 3 risolve i conflitti in base *alle annotazioni* del privilegio in esame: ciò significa, in base al tenore letterale della norma, che questo privilegio dovrebbe prevalere sui diritti vantanti dal terzo, avente causa o creditore con altra prelazione, se *tutte* le quattro formalità sono state eseguite prima che sorga il conflitto con il terzo.

Questa interpretazione appare invero illogica, ed in contrasto con il sistema di soluzione dei conflitti in base alla trascrizione immobiliare, qualora il conflitto si ponga con un terzo che vanti un diritto soggetto a pubblicità immobiliare (acquirente di diritti reali su immobili; creditore munito di privilegio speciale immobiliare soggetto a trascrizione; creditore ipotecario). In questo caso la struttura dei registri di pubblicità immobiliare induce a ritenere rilevante, e produttiva di effetti dichiarativi, soltanto la trascrizione nella conservatoria competente per la località in cui si trova l'immobile colpito, nella quale devono anche essere prese le formalità confliggenti da parte dei terzi. In particolare, secondo le regole in vigore sino al 1986. In seguito, come già visto, gli annotamenti di privilegio sono confluiti nell'ordinario registro delle iscrizioni e pertanto oggi l'antiorità è data dal numero di registro particolare. Con la conseguenza che le altre formalità relative al privilegio industriale (trascrizione nella conservatoria competente per la sede dell'impresa, e duplice trascrizione nei registri del tribunale) degradano a formalità soltanto con effetti di pubblicità notizia.

Ad identica conclusione si deve pervenire in caso di conflitto del privilegio industriale con una garanzia su marchi e brevetti: alla trascrizione presso il Registro Italiano Marchi e Brevetti la legge assegna effetti dichiarativi, ai fini dell'opponibilità ai terzi (artt. 138 ss. del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, c.p.i.)³⁰. Pertanto vanno degradate a formalità produttiva di semplice pubblicità-notizia le altre formalità previste dalla legge.

Forse meno sicura, ma senza dubbio da preferire, anche la soluzione per la trascrizione presso i registri del tribunale. In armonia con la disposizione dell'art. 2762 c.c. (privilegio su macchine) la

³⁰ Per le garanzie su privative titolate su proprietà industriali v. CHIANALE, *L'ipoteca*, in *Tratt. di dir. civ.*, dir. da Sacco, 2° ed., Torino, 2010, 193 ss.

formalità rilevante è quella presso il tribunale dove si trovano i beni, mentre le altre formalità hanno effetto di pubblicità notizia.

Pertanto, per gli immobili e per i mobili aziendali, situati in luoghi differenti e soggetti a diverse conservatorie e diversi tribunali, l'opponibilità del privilegio industriale deve dipendere esclusivamente dalla formalità compiuta nell'ufficio dove si trova il bene oggetto di conflitto.

Anche per l'opponibilità al fallimento del debitore sorge la medesima questione relativa alla pluralità di formalità pubblicitarie previste dal citato art. 3. Infatti trova applicazione l'art. 45 l. fall.³¹: il privilegio industriale esiste tra le parti, ma è inefficace rispetto alla massa dei creditori se al momento dell'iscrizione al registro delle imprese della sentenza di fallimento non sono state effettuate le formalità pubblicitarie previste dalla legge. L'art. 45 l. fall. menziona *le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi*, e quindi ritengo nuovamente rilevante soltanto la formalità che l'ordinamento predispone per il singolo bene: trascrizione presso la conservatoria dove si trova l'immobile; presso il registro del tribunale dove si trovano i beni; presso il registro marchi e brevetti.

³¹ Così ha deciso Cass., 21 ottobre 1965, n. 2179.